



COMUNE DI BIANDRONNO

PROVINCIA DI VARESE

**C.A.P. 21024 - Piazza Cavour - tel. 0332/766131 - fax 0332/766508 -
partita I.V.A. e codice fiscale 00308160126**

aggiornato il 12/06/2002

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 - Ambito di applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle norme di legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Presidente dell'assemblea decide su tutte le questioni che insorgano nel corso delle sedute consiliari e che non siano specificatamente disciplinate dalle norme di cui al comma precedente.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene decisa dal Consiglio, che provvede seduta stante con deliberazione assunta a maggioranza dei votanti.

Art.2 - Sede del Consiglio Comunale

1. Le riunioni del Consiglio si tengono nella sala consiliare del Palazzo Comunale.
2. Il Presidente può stabilire, in presenza di particolari esigenze, che il Consiglio si riunisca in una sede diversa, ma sempre compresa nel territorio comunale.
3. L'ufficio di segreteria funge da segreteria del Consiglio per la consegna e la richiesta, da parte dei consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

Art.3 - Entrata in carica dei consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - Operazioni successive alla proclamazione degli eletti

Art. 4 - Convocazione e presidenza della prima seduta consiliare

1. La prima seduta consiliare è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Sindaco è Presidente del Consiglio.

Art.5 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto e ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussiste taluna delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede, a termini di legge, alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni degli articoli 68 e 69 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
5. I consiglieri possono intervenire alle sedute anche se contro la loro elezione siano stati proposti reclami e possono partecipare alla deliberazione con la quale il Consiglio si pronuncia sugli stessi.
6. Nella prima seduta, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede, seduta stante e con deliberazione da dichiararsi immediatamente eseguibile a norma di legge, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare alle ulteriori incombenze consiliari.

Art.6 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e fa parte del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, tra cui un Vice - Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, subito dopo la convalida degli eletti, indicando l'ordine di anzianità degli Assessori agli effetti dell'eventuale sostituzione del Sindaco e del Vice - Sindaco contemporaneamente assenti o impediti.

Art.7 - Presentazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco presenta al Consiglio entro 90 gg. ai sensi dell'art. 19 dello statuto le linee relative alle azioni e progetti da realizzare .
2. La durata dell'illustrazione non può eccedere i trenta minuti.

Art.8 - Dibattito sulle dichiarazioni del Sindaco

1. Il Presidente, dopo avere formalmente chiusa la fase delle illustrazioni di cui al precedente articolo, apre il dibattito sulle dichiarazioni stesse.
2. L'intervento dei Consiglieri nel successivo dibattito non può superare la singola durata di quindici minuti.

Art.9 - Chiusura del dibattito e votazione del documento

1. Esauriti gli interventi dei consiglieri ammessi a parlare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione il documento conclusivo.
2. Lo votazione avviene per alzata di mano e il relativo esito è annunciato dal Presidente.

CAPO II - Gruppi e commissioni consiliari

Sezione I - Gruppi consiliari

Art.10 - Organizzazione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri sono costituiti in gruppi e ciascun gruppo, anche composto di un solo rappresentante nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere nella prima seduta consiliare, immediatamente dopo la convalida degli eletti, deve designare il capogruppo.
2. Qualora un gruppo non provveda, il capogruppo è individuato nel consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti per ogni lista ammessa alle votazioni e che abbia conseguito almeno un seggio..
3. I consiglieri che escono successivamente dal gruppo di appartenenza, qualora non aderiscono ad altro gruppo, possono formare, ai soli fini dell'organizzazione interna dell'attività consiliare, un gruppo misto purché il numero dei componenti, non sia inferiore a **tre** e deve essere comunicato al Consiglio Comunale con la contestuale designazione del capogruppo.

Art.11 - Conferenza permanente dei capigruppo

1. È istituita la conferenza permanente dei capigruppo, composta dal Sindaco, che la presiede, e dai capigruppo consiliari o loro delegati.
2. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente comunale individuato di volta in volta dal Sindaco, sulla base degli argomenti da trattare iscritti nell'ordine del giorno.
3. Ai lavori della conferenza possono essere invitati i responsabili d'area interessati ed il Segretario comunale per fornire chiarimenti tecnico - legali.
4. La conferenza ha il compito di esprimere pareri, su ogni questione inerente al funzionamento del Consiglio, o su particolari argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

Art.12 - Funzionamento della conferenza

1. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente, senza particolari formalità, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, ovvero di almeno dodici ore se nella stessa giornata di riunione del Consiglio Comunale.
2. La convocazione può aver luogo anche su iniziativa di un gruppo consiliare, con richiesta scritta indirizzata al Presidente e contenente l'elenco degli argomenti da trattare inerenti l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il Presidente è tenuto a provvedervi nel più breve tempo possibile .
3. Le sedute della conferenza, sono valide quando è rappresentata almeno la metà dei voti consiliari, con un minimo di due capigruppo presenti.
4. Ai capigruppo (o loro delegati) compete per ciascuna seduta della conferenza il gettone di presenza nella stessa misura fissata per il Consiglio Comunale.

Sezione II - Commissioni consiliari

Art.13 - Istituzione delle commissioni

1. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari con competenze nei diversi settori di attività comunale, con poteri che possono avere soltanto natura consultiva ed istruttoria rispetto agli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
2. Il consiglio comunale può altresì costituire commissioni miste come dai regolamenti dell'ente.

Art.14 - Composizione, nomina e durata in carica

1. Ciascuna commissione deve essere rappresentata da tutti i gruppi costituiti secondo statuto; ogni componente in ogni atto che compie vale per il numero dei consiglieri facenti parte del proprio gruppo.
2. La nomina delle commissioni viene deliberata dal Consiglio Comunale con unico provvedimento, sulla base delle designazioni formulate dai capigruppo consiliari. La votazione, in mancanza di valutazioni sulle persone e data la natura dell'atto, avviene in forma palese.
3. Le commissioni durano in carica quanto il Consiglio.

Art.15 - Insediamento ed elezione delle cariche interne

1. Entro quindici giorni dalla nomina, il Sindaco provvede alla convocazione delle singole commissioni, con avviso da recapitare al domicilio dei singoli componenti almeno quarantotto ore prima, per:
 - a) l'insediamento della commissione;
 - b) la nomina del Presidente, fermo restando che alle minoranze dovrà essere attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia;
 - c) la nomina del vice Presidente;
2. Le votazioni per la nomina del Presidente e del vice Presidente sono palesi.
3. Svolge le funzioni di segretario un componente della commissione.

Art.16 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha il compito di convocare le sedute e di fissarne l'ordine del giorno, di dirigere e coordinare i lavori della commissione e di tenere i rapporti istituzionali con gli altri organi comunali.

Art.17 - Attribuzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono ad:
 - a) esaminare ed approfondire, in sede preventiva e referente, le proposte oggetto di deliberazione del Consiglio, esprimendo sulle stesse il proprio parere;
 - b) esprimere, di propria iniziativa, pareri e proposte su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure di competenza assembleare;
 - c) esprimere, a richiesta del Sindaco o dell'assessore competente per materia, pareri preliminari di natura non vincolante su questioni di interesse comunale.
2. L'ufficio di segreteria trasmette ai presidenti delle commissioni le proposte di deliberazioni consiliari per il loro esame da parte della rispettiva commissione.
3. Quando la proposta di deliberazione riguarda materia di competenza di più commissioni ovvero ne è dubbia o controversa l'attribuzione, il Presidente del Consiglio ne assegna l'esame a quella commissione che reputa prevalentemente competente, ovvero a più commissioni, ovvero ne promuove la riunione congiunta. In tal caso svolge le funzioni di Presidente, il più anziano di età.
4. Le commissioni esprimono i propri pareri entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

Art.18 - Convocazione delle commissioni

1. La commissione è convocata dal proprio Presidente con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente, almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono.
2. L'avviso di convocazione è affisso all'Albo Pretorio nel giorno precedente la seduta e contiene anche, qualora la convocazione sia stata materialmente effettuata a mezzo telefono, l'elenco sommario degli argomenti da trattare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente, che è comunque tenuto a riunire la commissione entro un termine non superiore a cinque giorni quando lo richieda almeno i due terzi dei commissari, inserendo

all'ordine del giorno le questioni richieste. Analogo obbligo ha il Presidente allorché la convocazione della commissione venga richiesta dal Presidente del Consiglio Comunale o dall'Assessore competente.

4. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, vengono stabiliti dal Presidente e vengono comunicati a tutti i componenti della commissione, al Sindaco e all'assessore interessato all'argomento in discussione.

Art.19 - Funzionamento delle commissioni

1. La seduta è valida se intervengono due commissari che rappresentano almeno due terzi dei componenti del Consiglio e cioè 11.
2. Il Sindaco, gli assessori o i capigruppo, se invitati, non concorrono alla formazione del numero legale, a meno che il capigruppo non faccia parte della commissione in rappresentanza del proprio gruppo.
3. Alle sedute delle commissioni si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme attinenti il funzionamento del Consiglio Comunale, del quale dette commissioni sono articolazioni interne e strumenti operativi.
4. Le sedute delle commissioni sono normalmente pubbliche.
5. Le sedute sono segrete quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.
6. Ai consiglieri comunali nominati nelle commissioni consiliari, compete per ciascuna seduta il gettone di presenza nella medesima misura fissata per il Consiglio Comunale.

Art.20 - Sostituzione dei commissari

1. In caso di assenza o impedimento occasionale, i commissari sono sostituiti dal rispettivo capigruppo o da un altro consigliere comunale dello stesso gruppo, da lui delegato.

Art.21 - Interventi di amministratori e tecnici comunali

1. Il Sindaco, gli assessori e i capigruppo consiliari possono essere invitati ad intervenire alla seduta delle commissioni, con diritto di parola.
2. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute, il Segretario Comunale e/o i responsabili d'area per esprimere pareri legali e/o tecnici.

Art.22 - Consultazioni esterne

1. Le commissioni, quando ne ravvisino l'opportunità, hanno la facoltà di promuovere consultazioni con i rappresentanti di aziende, istituzioni, associazioni ed organismi esponentziali della comunità cittadina.

Art.23 – Espressione del voto

1. Le commissioni esprimono i pareri e le proposte di competenza deliberando a maggioranza secondo i criteri di all'art. 14 comma 1 . Ciascun componente può far risultare dal verbale la propria posizione in merito all'argomento di discussione.

Art.24 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario ha funzione di verbalizzare in forma sintetica, su schemi di verbali forniti dall'ufficio di segreteria del Comune, lo svolgimento delle sedute e le determinazioni finali adottate dalla commissione.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente della commissione e dal segretario, è trasmesso, a cura del segretario della commissione, al Sindaco, agli assessori competenti per materia, ai capigruppo e all'ufficio di segreteria del Comune.

Sezione III - Commissioni temporanee speciali e di studio miste

Art.25 - Istituzione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale può nominare di volta in volta commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni particolari individuate dal Consiglio Comunale, in particolare per i seguenti compiti speciali:
 - a) esperire indagini conoscitive e in generale esaminare, per riferire successivamente al Consiglio, argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività comunale;
 - b) svolgere inchieste, con facoltà di acquisire tutti i dati e le informazioni necessarie dai titolari degli uffici del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati, senza vincolo - in tal caso - di segreto d'ufficio.
2. La deliberazione istitutiva delle predette commissioni deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Per quanto concerne la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla precedente Sezione II.
4. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee o di studio miste di cui faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima per un massimo di 9 persone (tre consiglieri da nominare con criterio proporzionale e sei esperti di cui tre alla minoranza, ogni gruppo deve essere rappresentato).
5. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
6. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
7. È riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva d'ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare d'istituzione.
8. La seduta è valida con la partecipazione dei due terzi dei componenti

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I - Diritti

Sezione 1- Diritti di informazione e di documentazione

Art.26 - Contenuti del diritto

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, nonché dei provvedimenti adottati e degli atti preparatori in essi richiamati, da qualsiasi organo comunale, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e di documenti d'archivio, nonché delle deliberazioni e dei regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali e gli assessori di pregresse gestioni hanno diritto di avere copia o di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.

Art.27 - Condizioni e limiti all'esercizio del diritto

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, con particolare riguardo all'obbligo del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.28 - Procedure per la visione di atti e documenti e per l'ottenimento di informazioni

1. Per esercitare il diritto di visione di atti e documenti, i consiglieri comunali devono presentare richiesta scritta, su apposito modulo in carta libera messo a disposizione dell'ufficio di segreteria, con l'indicazione di ogni riferimento utile per la individuazione della specifica pratica.
2. Non oltre cinque giorni dalla presentazione della richiesta, il Segretario Comunale rilascia l'autorizzazione in calce alla stessa, salvo che sugli atti e documenti non sia stato apposto il segreto d'ufficio da parte del Sindaco per motivi di riservatezza o privacy, in conformità alle disposizioni di legge.
3. Il responsabile d'area competente provvede ad avvisare il consigliere interessato alla consultazione degli atti e documenti richiesti.
4. Salvo diverse intese con il richiedente, la visione degli atti e documenti dovrà di norma essere resa possibile entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione della richiesta.
5. I consiglieri comunali possono richiedere informazioni tecniche direttamente al Segretario Comunale o ai responsabili d'area competenti per materia.

Art.29 – Richiesta di atti

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta previa presentazione di domanda da presentare in conformità all'art.28.
2. L'ufficio segreteria provvederà ad evadere la richiesta, indicando espressamente, in calce, che trattasi di copia autentica destinata esclusivamente agli usi inerenti alla carica di consigliere.
3. Le copie rilasciate ai sensi del presente articolo non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

**Art.30- Atti e documenti ottenibile in visione e in copia da enti,
aziende e istituzioni comunali**

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende, enti e istituzioni dipendenti o controllate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.
2. Le richieste devono pervenire alle aziende, enti ed istituzioni di cui sopra per il tramite dell'ufficio segreteria del Comune.

**Sezione II - Diritto di iniziativa
Presentazione di interrogazioni e mozioni**

Art.31 - Contenuti del diritto di iniziativa

1. In ordine ad ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio, i consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo - ove occorra - l'inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione "pregiudiziale" o "sospensiva";
 - c) presentare emendamenti;
 - d) presentare ordini del giorno.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposta di deliberazioni concernenti materie comprese nelle competenze del Consiglio Comunale, stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco, il quale, la trasmette ai responsabili per l'istruttoria ed i previsti pareri. Il Sindaco, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art.32 - Presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
2. Ogni consigliere può firmare interrogazioni e mozioni presentate da altri. Tuttavia, come interrogante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario.

Art.33 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere:
 - a) se un determinato fatto sia vero;
 - b) se dello stesso fatto sia pervenuta qualche informazione e se, nel caso in cui essa sia risultata fondata, siano stati adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in ordine a specifiche attività del Comune;
 - d) quali siano i motivi dell'operato dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

Nel rispetto dei principi di economicità e snellimento dell'azione amministrativa l'interrogazione deve riguardare argomenti che non trovano esplicita risposta in atti già deliberati dall'Ente.

2. L'interrogante deve precisare se intende ricevere la risposta in Consiglio Comunale. In tal caso l'argomento viene inserito all'ordine del giorno nella prima seduta successiva alla presentazione. L'interrogante illustra brevemente la interrogazione. Il Sindaco o l'Assessore competente devono rispondere immediatamente. L'interrogante può o meno dichiararsi soddisfatto con eventuale breve indicazione.
3. Qualora l'interrogazione sia presentata verbalmente all'inizio della seduta consiliare, il Sindaco o Assessore competente possono rispondere subito, o riservarsi di dare risposta nella successiva seduta consiliare.
4. Il Sindaco o Assessore competente per materia deve rispondere entro 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione, qualora il consigliere richieda la risposta scritta.

Art.34 - Mozioni

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale in ordine ad uno specifico argomento.
2. Qualora la mozione consista in una proposta di deliberazione il consigliere proponente dovrà allegare il relativo schema di deliberazione che sarà poi sottoposto all'esame dei responsabili dei servizi per il rilascio dei preventivi pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, se necessario, dell'attestazione prevista dall'art. 151 - comma 4, del medesimo decreto.
3. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'operato dell'Amministrazione senza peraltro comportare le dimissioni del Sindaco né potersi trasformare nella azione di sfiducia di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
4. La mozione viene iscritta al primo ordine del giorno dei lavori consiliari diramato successivamente alla conclusione dell'istruttoria.

Art.35 - Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi vengono trattate contemporaneamente.
2. Il proponente, o altro firmatario in caso di sua assenza, ha facoltà di illustrare la mozione per una durata non eccedente i quindici minuti; dopo la risposta del Sindaco, o dell'Assessore delegato alla specifica materia, si aprirà la discussione, con interventi di durata singola non eccedente i dieci minuti.
3. Al termine del dibattito, il consigliere proponente disporrà di un breve intervento per confermare o meno la mozione.
4. Successivamente, avrà luogo l'eventuale votazione preceduta, se richiesto, da brevissime dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo o loro delegati.

Sezione III - Altri diritti

Art.36 –Aspettative, permessi e indennità

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine alle aspettative, ai permessi e alle indennità spettanti ai Consiglieri secondo le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, con particolare riguardo al Titolo III, Capo IV del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art.37 - Patrocinio legale

1. L'Amministrazione assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri che siano sottoposti in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

CAPO II - Doveri

Sezione I - Segreto - Astensione

Art.38 - Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va in ogni caso mantenuto per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute private.

Art.39 - Astensione

1. Oltre ai casi di astensione di cui al successivo art. 75 del presente Regolamento, i consiglieri devono astenersi dal partecipare alle sedute quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Sezione II - Altri doveri

Art.40 - Intervento alle riunioni del Consiglio

1. I consiglieri regolarmente convocati sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio oppure a giustificare le assenze, con preavviso all'ufficio di segreteria prima della seduta o al segretario prima dell'inizio della seduta del Consiglio Comunale tramite il capogruppo o altro consigliere.
In questi ultimi casi il consigliere assente dovrà presentare successivamente all'ufficio segreteria autocertificazione attestante i motivi delle assenze
2. L'assenza ingiustificata a tre sedute consiliari consecutive comporta l'attivazione della procedura di decadenza prevista dall'art. 14, comma 10, dello Statuto.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – Sedute consiliari

Art.41 - Sedute ordinarie straordinarie e d'urgenza

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinaria , straordinaria e d'urgenza.
2. La distinzione tra sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza ha valore agli effetti del termine di preavviso della convocazione.

Art.42 - Riunioni per iniziativa dei consiglieri

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni, quando ne facciano richiesta scritta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti purchè di competenza consiliare .

Art.43 - Riunioni urgenti

1. Il Presidente convoca d'urgenza il Consiglio Comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'esigenza di osservare termini perentori.
2. Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio può deliberare di sedere in permanenza.
3. La convocazione per i motivi di cui al comma 2, è fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione e non è soggetta a formalità.

CAPO II - Svolgimento dell'attività consiliare

Sezione I – Convocazione

Art.44 - Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio eletto nel Comune da ciascun consigliere ; o tramite fax e/ o tramite posta elettronica .
2. La consegna deve risultare da referto del messo comunale e/o con stampa giornale fax .
3. La consegna degli avvisi di convocazione, corredati dall'elenco degli oggetti da trattare, deve avvenire nei seguenti termini:
 - a) per le sedute ordinarie: almeno cinque giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per la riunione iniziale;
 - b) per le sedute straordinarie: almeno tre giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per la riunione iniziale;
 - c) per le sedute d'urgenza: almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione. In questo caso, peraltro, la maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione potrà differire una o più deliberazioni al giorno successivo.
4. Il termine e le disposizioni di cui al comma 3 - lett. c) valgono anche per la notificazione di elenchi di oggetti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art.45 - Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, con la precisazione del tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza) e di convocazione (prima o seconda);
 - b) la data e la firma del Presidente.

Art.46 - Avvisi di seconda convocazione

1. La seconda convocazione, che segue ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dal precedente art. 44.
2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli Consiglieri non intervenuti nella prima, sempre che non vengano aggiunti altri oggetti all'ordine del giorno.

Sezione II - Ordine del giorno

Art.47 - Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è predisposto dal Sindaco .
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno, di norma, nel seguente ordine di precedenza:
 - a) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali elettivi;
 - b) verbali delle precedenti sedute;
 - c) ratifica delle deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta;
 - d) proposte del Sindaco e della Giunta nell'ambito degli atti fondamentali attribuiti al Consiglio dalla legge e dallo Statuto;
 - e) eventuali proposte della quinta parte dei Consiglieri;
 - f) mozioni, in ordine di presentazione;
 - g) ordini del giorno, secondo la data di presentazione;
 - h) oggetti da trattarsi in seduta segreta.

Art.48 - Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nell'ufficio segreteria per poter essere consultati dai consiglieri, due giorni prima della data fissata per il consiglio comunale.
2. Gli atti relativi al bilancio annuale e pluriennale, al programma triennale delle opere pubbliche e al rendiconto di gestione sono depositati in conformità al regolamento di contabilità.
3. I consiglieri hanno diritto di chiedere in visione, oltre agli atti depositati, quelli che in essi sono richiamati.

Art.49 - Avvisi al pubblico

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta deve, essere pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici contestualmente alla consegna degli avvisi di convocazione ai consiglieri. Il medesimo adempimento è prescritto per i successivi ordini del giorno nei quali sono aggiunti altri argomenti da sottoporre al Consiglio.
2. Nei giorni di seduta del Consiglio vengono esposte presso la sede della sala consiliare la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale.

Sezione III - Sedute consiliari

Art.50 - Operazioni iniziali

1. La riunione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario Comunale ed il personale che lo coadiuva prendono nota dei consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.
3. Raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Presidente.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne viene steso verbale con l'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti.

Art.51 - Numero legale

1. Ai sensi dell'art. 20 dello statuto comunale, il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà più uno dei componenti assegnati e cioè pari a 9.
2. Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 quando la prima convocazione sia andata deserta, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione è raggiunto con lo presenza di almeno un terzo dei consiglieri in carica oltre al Sindaco e cioè pari a 6.
3. Alle sedute del Consiglio partecipano anche gli Assessori esterni eventualmente nominati dal Sindaco in conformità all'art. 17 dello Statuto, senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti le proprie deleghe.

Sezione IV- Svolgimento delle sedute

Art.52 - Apertura della seduta

1. Il Presidente, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 50, comma 3, incarica il Segretario di procedere all'appello nominale dei Consiglieri.
2. Accertato, in base all'appello, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art.53 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Sindaco o dall'Assessore, purché consigliere, secondo l'ordine progressivo risultante dal decreto di nomina.

Art.54 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio ed in particolare:
 - a) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - b) concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente regolamento;
 - c) dispone per le votazioni e ne proclama l'esito;
 - d) mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento tanto da parte dei consiglieri quanto da parte del pubblico.
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art.55 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei votanti, stabilisce che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

Art.56 - Nomina degli scrutatori

1. Il Presidente, qualora si debbano effettuare votazioni segrete, sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Almeno uno degli scrutatori deve appartenere alla minoranza, ove questa sia presente in aula.

Art.57 - Verifica del numero legale in corso di seduta

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio permanga in numero legale.
2. Ogni Consigliere può chiedere, in qualsiasi momento, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. Nel caso di cui al comma precedente, la verifica è eseguita dal Presidente coadiuvato dal Segretario, mediante nuovo appello nominale.
4. Qualora sia accertato che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente dichiara rinviati i lavori ad una seduta di aggiornamento, dandone avviso scritto ai Consiglieri assenti, a meno che l'originario avviso di convocazione non preveda già il calendario delle riunioni successive.

Art.58 - Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può fare brevi comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Può altresì tenere brevi commemorazioni e analoga facoltà spetta ai capigruppo.
3. L'intera fase di cui ai commi precedenti non può superare la durata di venti minuti

Art.59 - Interventi dei consiglieri in apertura di seduta

1. In apertura di seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale.
2. La trattazione degli argomenti non può avere durata complessiva superiore a quarantacinque minuti ed i singoli interventi non possono superare i tre minuti ciascuno.
3. Nessuna risposta è dovuta per tali interventi, fatta salva la diversa decisione del Presidente.
4. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.
5. I Consiglieri possono presentare ordini del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico - amministrativo sui problemi e fatti di cui al comma 1. Tali documenti potranno però essere discussi e votati soltanto previa iscrizione all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

Art.60 - Argomenti omissi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno.
2. Un argomento posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, può essere riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.

Art.61 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Il Presidente o ciascun consigliere può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di mano.
3. Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, è differita al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 3, lett. C) del precedente art. 44.
4. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) discussione con interventi dei consiglieri;
 - c) replica del relatore;
 - d) chiusura della discussione;
 - e) dichiarazioni di voto;

- f) votazione delle proposte;
- g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

Sezione V- Discussione

Art.62 - Questioni preliminari

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione "pregiudiziale" o "sospensiva" decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio a maggioranza dei votanti.
4. Nel caso in cui la "questione sospensiva" venga proposta quando la trattazione è già iniziata, questa può continuare soltanto se la richiesta, sia stata respinta per alzata di mano, dopo che abbiano parlato non più di un Consigliere a favore ed uno contro

Art.63 - Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dall'Assessore competente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere svolta dal Segretario Comunale/Direttore Generale o da altro Responsabile d'area del Comune o da un consulente esterno.
4. La relazione, con illustrazione della proposta, deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non può superare i quindici minuti.
5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

Art.64 - Interventi dei consiglieri

1. Terminata la relazione illustrativa, il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il Presidente può proporre al Consiglio la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta, qualora insorgessero obiezioni, possono prendere la parola un consigliere a favore e uno contro, dopodiché il Consiglio decide per alzata di mano.
3. I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente, ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.
4. Il tempo assegnato per ciascun intervento non può superare i dieci minuti. Tale limite si intende aumentato in misura del cinquanta per cento per il dibattito sulle dichiarazioni del Sindaco neo - eletto, nonché per la discussione del bilancio e dei documenti programmatici allegati, del rendiconto di gestione e dei piani e programmi urbanistici.
5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano.
7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.
8. Gli oratori parlano dal proprio banco, rivolti al Presidente.
9. Quando gli interessati ne facciano richiesta espressa al Sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il testo scritto sia fatto pervenire al Segretario durante la seduta.
10. Al termine degli interventi e prima della dichiarazione di voto è ammessa la replica del relatore per una durata massima di cinque minuti.

Art.65 - Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale.
3. Il Presidente decide circa la sua fondatezza.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano.
5. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o fare apprezzamenti sui voti del Consiglio.
6. Il consigliere che, nel corso di una discussione, sia fatto oggetto di accuse specifiche, può chiedere la costituzione di un comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
7. Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, propone al Consiglio la costituzione del comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art.66 - Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto Comunale o del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti ciascuno, un consigliere a favore ed uno contro. Successivamente il Consiglio decide per alzata di mano.

Art.67 - Argomenti discussi in commissione consiliare

1. Le proposte di deliberazione già discusse nella competente commissione consiliare e sulle quali non si è manifestato alcun dissenso, vengono sottoposte direttamente al voto del Consiglio.
2. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

Art.68 - Ordini del giorno ed emendamenti nel corso della discussione

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto, con facoltà, tuttavia, di sostituirlo con altro ordine del giorno.
2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.
3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione relativi al bilancio di previsione o a variazioni di bilancio seguono le procedure previste dal regolamento di contabilità.

Art.69 - Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.
3. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
4. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
5. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione dello proposta nel suo complesso.
6. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione danda la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
7. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i cinque minuti.

8. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta lo decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superata o con esso in contrasto.
9. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Art.70 - Pareri

1. Il Segretario Comunale, cura che alle proposte di deliberazione siano allegati i pareri prescritti dalla legge.
2. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano espressi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o nel termine minore stabilito dalla legge o in quello prorogato per un tempo pari a quello del termine originario, il Segretario alleggerà alla proposte di deliberazione la documentazione che comprovi l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.
3. In tal caso il Consiglio assume la deliberazione ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art.71 - Chiusura della discussione

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e, ove lo ritenga opportuno, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
2. Successivamente nessun consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno.
3. Il Presidente, gli assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

Sezione VI - Votazione

Art.72 - Dichiarazioni di voto

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
3. È consentito agli altri consiglieri di prendere la parola soltanto per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza, indicandone i motivi e chiedendo che siano fatti constare a verbale.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

Art.73 - Sistemi di votazione

1. Le votazioni del Consiglio sono palesi, potendosi ricorrere allo scrutinio segreto esclusivamente per le votazioni concernenti persone.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
3. Gli assessori non consiglieri non partecipano ad alcuna votazione.
4. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.
5. La votazione palese è la regola e può essere effettuata per appello nominale o per alzata di mano.
6. Il Presidente precisa preventivamente con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.
7. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario Comunale l'appello dei consiglieri. Questi rispondono "si" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.

8. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri che approvano alzano la mano; quelli che non approvano non alzano la mano. I consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.
9. È ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal Presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non vengono sollevate obiezioni da alcuno.
10. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
11. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi soltanto per le deliberazioni concernenti persone.
12. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete in base al quale:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi;
 - d) chi non intende astenersi, ma non vuole esprimersi, vota scheda bianca;
 - e) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Comunale.
13. Le schede scrutinate vengono distrutte subito dopo la proclamazione dei risultati della votazione.

Art.74 - Votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, che si proceda a votazione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art.75 - Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri non possono partecipare alla trattazione e alla votazione delle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende o istituzioni comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
4. I consiglieri di cui al comma 3 si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario Comunale per la registrazione a verbale.
5. L'obbligo di cui ai commi 3 e 4 non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art.76 - Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto prevedano per determinati atti la maggioranza qualificata.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, raddoppiato, supera di uno il numero dei votanti.
3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. Per le nomine dei rappresentanti del Consiglio di cui all'art. 42, lettera m), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 si applica il principio della "maggioranza relativa" secondo il quale è sufficiente la semplice prevalenza di voti.

Art.77 - votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede seduta stante alla rinnovazione della votazione.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella ulteriore votazione, la proposta verrà riscritta in un successivo ordine del giorno.

Art.78 - Nomina di rappresentanti della minoranza

1. Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti i Consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che, nella votazione hanno riportato maggiori voti, a parità di voti il maggiore di età.

Sezione VII - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

Art.79 - Scrutinio

1. L'accertamento dei risultati della votazione palese compete al Presidente con l'assistenza del Segretario Comunale.
2. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio e:
 - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna, il numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti segni che consentono il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
3. L'esito dello spoglio delle schede viene comunicato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.
4. L'assistenza degli scrutatori allo spoglio delle schede è fatta risultare dal verbale della seduta.

Sezione VIII - Disciplina delle sedute

Art.80 - Attribuzioni del Presidente

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui al successiva art. 81 e di proporre l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art.81 - Disciplina dei Consiglieri

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominativamente.
3. Il consigliere richiamato all'ordine ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può infliggere una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

5. Il consigliere colpito dal provvedimento di cui al precedente comma può appellarsi al Consiglio il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite, senza discussione. Ove le spiegazioni siano state accolte dal Consiglio, non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.
6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre od ingiurie contro il Presidente, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta.
7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano, senza discussione.

Art.82 - Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza sospendendo ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta e abbandona il proprio seggio. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al proprio seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art. 43 e 44, comma 3, lett. c) del presente regolamento per i casi di urgenza.

Art.83 - Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nello spazio ove siedono il Presidente ed i consiglieri, fatta eccezione per il personale comunale e per i rappresentanti della stampa e degli altri mezzi di informazione.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia Municipale (o ad altro personale di servizio) di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della Polizia Municipale.
4. In caso di oltraggio al Presidente, agli assessori, ai consiglieri od agli agenti della polizia municipale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art.84 - Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Sezione IX - Partecipazione degli Assessori

Art.85 - Modalità di partecipazione

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai consiglieri sono estese agli assessori che non rivestono la carica di consigliere comunale, in quanto applicabili.
2. L'avviso di convocazione dei consiglieri è spedito anche agli assessori esterni.
3. Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento.
4. Gli assessori che non rivestono la carica di consigliere comunale non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale e non partecipano alle votazioni.

Sezione X - Partecipazione del Segretario Comunale, dei responsabili d'area e dei Revisori dei conti

Art.86 - Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, partecipa alle riunioni del Consiglio.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento, lo sostituisce il segretario supplente che verrà indicato dal Sindaco capo-consorzio secondo le norme di legge, dello Statuto e del Regolamento di organizzazione.

Art.87 - Esercizio delle funzioni di Segretario

1. Il Consiglio può chiamare uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto in cui sia interessato il Segretario stesso, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi.
2. In tal caso il Segretario Comunale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.

Art.88 - Compiti del Segretario

1. Il dibattito consiliare viene trascritto in maniera succinta, I processi verbali delle deliberazioni debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Può essere tuttavia integralmente registrato e trascritto. Il relativo verbale viene sottoposto all'esame del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. La trascrizione deve essere trasmessa integralmente ai capigruppo. Quando gli interessati ne facciano richiesta espressa al Sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario durante la seduta
2. Il verbale della seduta si intende approvato se non vengono formulati rilievi.
3. Qualora siano apportate correzioni e/o precisazioni, il verbale si intende approvato con le correzioni e/o precisazioni, se non è formulata alcuna obiezione. In caso di contestazione si procede alla votazione.
4. La registrazione può essere annullata dopo l'approvazione del verbale della seduta.
5. Il Segretario Comunale cura la corretta trascrizione degli interventi, redige i verbali delle deliberazioni adottate riportando negli stessi l'esito della votazione e le eventuali dichiarazioni di voto che i consiglieri ritengano di inserire nell'atto.
6. Il Segretario può prendere la parola, d'intesa col Presidente, per fornire chiarimenti di natura tecnica.

Art.89 - Partecipazione dei responsabili d'area

1. I responsabili d'area possono essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco o degli assessori, quando la loro presenza sia ritenuta necessaria per esigenze di supporto tecnico.
2. Per quanto riguarda la discussione del bilancio preventivo o del rendiconto di gestione si rinvia al regolamento di contabilità.
3. Il Consiglio Comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art.90 - Partecipazione dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, per gli aspetti che attengono alla attività di gestione economico-finanziaria, nel rispetto del regolamento di contabilità.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.91 - Modificazioni e abrogazione del presente regolamento

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, previo parere della conferenza dei capigruppo.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art.92 - Abrogazione del precedente regolamento

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale attualmente in vigore.

Art.93 - Entrata in vigore del nuovo regolamento

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 67 dello statuto comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della predetta pubblicazione.
2. Il Segretario Comunale riporterà in calce all'originale del presente regolamento gli estremi dell'avvenuta pubblicazione di cui al comma precedente, certificando la data di entrata in vigore.
3. Una copia del regolamento viene consegnata a ciascun consigliere.